

AUTORITA' UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)

ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 31/23 DD. 23.05.2023

Oggetto: Rettifica parziale della deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito 21 aprile 2023, n. 22 rubricata "Istanza di revisione straordinaria infra-periodo dei piani economico-finanziari 2023-2025 di 16 territori comunali serviti da ISONTINA AMBIENTE S.r.l., ai sensi dell'art. 8.5 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif e s.m.i." – Ambito tariffario di Grado (GO).

L'anno 2023 il giorno 23 del mese di MAGGIO alle ore 15.30 presso la sede dell'AUSIR in piazzale Osoppo n. 1, Udine, a seguito di convocazione dd. 11.05.2023, si è riunita l'Assemblea Regionale d'Ambito. Eseguito l'appello, risultano presenti:

Cognome	Nome	Sindaco del Comune di	Carica	Presente	Assente
Giacomuzzi	Dino	Sedegliano	Vice Presidente	x	
Prevarin	Fabrizio	Andreis	Componente	x	
Urban	Alberto	Campolongo Tapogliano	Componente	x	
Delle Vedove	Andrea	Cordenons	Componente	x	
Felcaro	Roberto	Cormons	Componente	x	
Bottecchia	Demis	Fanna	Componente		x
Lenna	Marco	Forni di Sopra	Componente		x
Lazzeri	Paolo	Gorizia	Delegato	x	
Moro	Roberta	Magnano in Riviera	Componente		x
De Sabbata	Elisa	Majano	Componente	x	
Venni	Paolo	Monfalcone	Delegato	x	
Steffé	Elisabetta	Muggia	Delegato	x	
D'Altilia	Franco	Palazzolo dello Stella	Componente	x	
Piani	Luca	Palmanova	Delegato	x	
Cairoli	Monica	Pordenone	Delegato	x	
Dri	Andrea	Porpetto	Componente		x
Ros	Yuri	Prata di Pordenone	Delegato	x	
Briz	Daniela	Remanzacco	Componente	x	
Spagnol	Carlo	Sacile	Componente	x	
Fappani	Michele	San Pier d'Isonzo	Delegato	x	
Babuder	Michele	Trieste	Delegato	x	
Meloni	Eleonora	Udine	Delegato	x	
Pascolo	Amedeo	Venzone	Componente	x	

La seduta si svolge in modalità a distanza con collegamento telematico secondo le linee guida approvate con decreto del Direttore generale n. 37/2020.

Ai sensi dell'art. 10, co. 2, della L.R. n. 5/2016, partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale dell'AUSIR ing. Marcello Del Ben.

Il Vice Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l'Assemblea regionale d'Ambito, pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, sul quale l'Assemblea medesima adotta la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

Richiamata la Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 recante "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" e, in particolare:

- l'art. 4, co. 1, secondo cui "È costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006...";
- l'art. 4, co. 5, secondo cui "L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione ... del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani";
- l'art. 6, co. 6, secondo cui "All'Assemblea regionale d'ambito compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'AUSIR";

Visto lo Statuto dell'AUSIR e, in particolare:

- l'art. 1, co. 2, che qualifica l'Agenzia come "ente pubblico economico dotato di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale";
- l'art. 8, co. 3, lett. f-bis), secondo cui l'Assemblea regionale d'Ambito provvedere "alla validazione dei piani economico-finanziari dei gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nell'osservanza del metodo tariffario rifiuti approvato da ARERA";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 in materia di "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

Vista la Parte IV^a del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che contiene "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e tra l'altro:

- definisce la "gestione" dei rifiuti, come "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario" (articolo 183, comma 1, lett. n);
- definisce la "gestione integrata dei rifiuti" come "il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade [...], volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti" (articolo 183, comma 1, lett. II), ove l'attività di spazzamento delle strade è "una modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito" (articolo 183, comma 1, lett. oo);
- classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. In particolare, ai sensi dell'articolo 184, comma 2: "Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1,

- lettera b-ter)*” e cioè *“1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies; 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5”;*
- disciplina il riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di gestione dei rifiuti, fissando una complessa distribuzione delle competenze tra i diversi livelli territoriali e stabilendo che alle Regioni competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani (articolo 196);
 - detta norme in materia di organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200);
 - prevede, tra le disposizioni inerenti all'incremento della raccolta differenziata e, in particolare, al recupero e alla gestione ambientale degli imballaggi, che *“sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, in linea con i criteri di priorità nella gestione rifiuti: a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati; b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari e terziari; c) almeno l'80 per cento dei costi relativi ai servizi di cui all'articolo 222, comma 1, lettera b); d) i costi del successivo trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del presente decreto legislativo; e) i costi per il trattamento dei rifiuti di imballaggio; f) i costi per un'adeguata attività di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi; g) i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati”* (articolo 221, comma 10);

Visto il DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'art. 3-bis, co. 1-bis, che attribuisce agli Enti di Governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo...”*;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;

Visti, in particolare, i seguenti commi del citato art. 1 della L. 147/2013:

- il comma 652, che dispone che il Comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. n. 158/99 o, in alternativa e comunque nel rispetto del principio *“chi inquina paga”*, il Comune *“può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti”*;
- il comma 654, che stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- il comma 660, secondo cui *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso”*;
- il comma 668, che riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”*, la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- il comma 683, che dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”*;

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'art. 1, co. 169, che stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento...”*;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 3 del DL 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni con la L. 25 febbraio 2022, n. 15) ed in particolare il comma 5-quinquies, in base al quale *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

Visto l'art. 43, co. 11, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (GU Serie Generale n. 114 del 17.05.2022), in base al quale *“All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;*

Visto l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'interno 19 aprile 2023 (GU Serie Generale n. 97 dd 26.04.2023) secondo cui *“il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2023”;*

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati e, in particolare:

- la lettera f) secondo cui l'ARERA provvede alla *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”;*
- la lettera h) secondo cui l'ARERA provvede alla *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”;*
- la lettera i) secondo cui l'ARERA provvede alla *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”;*

Vista la deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif rubricata *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;*

Dato atto che la citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali definite nel d.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regola, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal d.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune - *che continua ad essere l'unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe* (sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva) - viene chiamato a svolgere una funzione *“esterna”* al MTR-2, ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;
- definisce il perimetro del servizio, rimettendo alla valutazione delle Amministrazioni comunali gli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani (art. 1);
- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (*Price-cap*) in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza, prevedendo la possibilità di presentare all'ARERA, da parte dell'Ente territorialmente competente, una specifica istanza per il superamento del limite di crescita

delle entrate, qualora ricorrano specifiche condizioni e comunque a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione (art. 4);

- prevede che i costi ammessi a riconoscimento tariffario siano calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA (art. 7.1 dell'Allegato A);

Visto, in particolare, l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, rubricato "Procedura di approvazione", che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- il Gestore del servizio (inteso come il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia), cui spetta il compito di predisporre il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente (co. 7.1), corredato da (co. 7.3):
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
- l'Ente territorialmente competente (in Regione FVG, l'AUSIR), che ha il compito di validare il piano economico finanziario mediante *"la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario"* (co. 7.4), di assumere le *"le pertinenti determinazioni"* e di provvedere *"a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025"* (co. 7.5);
- l'ARERA, che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale (co. 7.7);

Considerate, inoltre, le seguenti ulteriori disposizioni della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif:

- l'art. 4, co. 6, secondo cui *"In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti"*;
- l'art. 7, co. 8, secondo cui *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1..."*, con la conseguenza che i prezzi risultanti dai PEF validati dall'AUSIR costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi fino all'approvazione definitiva dei PEF e dei corrispettivi del servizio da parte dell'ARERA;
- l'art. 8, co. 1, in base al quale *"L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 ...[...]... è predisposto, sulla base delle indicazioni"*

metodologiche stabilite dall’Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti”;

- *l’art. 8, co. 5, secondo cui “Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 ...[...], con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all’Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5...”;*
- *l’art. 8, co. 6, che stabilisce che “Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l’Autorità valuta l’istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio.”;*

Viste, altresì, le seguenti ulteriori precisazioni contenute nell’Allegato A della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif:

- *l’art. 28, co. 1, secondo cui “Il PEF, nell’ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell’organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica: a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti”;*
- *l’art. 28, co. 2, secondo cui “L’organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest’ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell’ambito dell’attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall’operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio”;*
- *l’art. 28, co. 4, secondo cui “Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall’Autorità nell’ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall’organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo”;*
- *l’art. 29, co. 1, in base al quale “Laddove risultino operativi più gestori nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l’Ente territorialmente competente – ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento – acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF da trasmettere all’Autorità ai sensi del presente provvedimento”;*

Vista la deliberazione ARERA 26 ottobre 2021, n. 459/2021/R/rif, rubricata “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;

Vista la determinazione ARERA 4 novembre 2021, n. 2/2021 - DRIF, rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Viste, in particolare, le seguenti disposizioni della citata determinazione ARERA n. 2/2021-DRIF:

- l'art. 1, co. 4, secondo cui *“Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”*;
- l'art. 2, co. 1, che adotta *“i seguenti schemi tipo: a) il piano economico finanziario quadriennale di cui all'Allegato 1; b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2; c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4”*;

Vista la deliberazione ARERA 22 febbraio 2022, n. 68/2022/R/rif, rubricata *“Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/com”*;

Vista la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif avente ad oggetto *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* e in particolare:

- l'art. 1, co. 1, che approva il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF);
- l'art. 1, co. 2, in base al quale *“il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023”*;
- l'art. 2, che disciplina le modalità di definizione, da parte dell'Ente Territorialmente Competente, degli standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi previsti dall'ARERA;
- l'art. 5 di coordinamento della deliberazione ARERA n. 444/2019/R/rif (approvazione del Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti - TITR) alle nuove disposizioni qualitative;

Visto l'Allegato A della deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif denominato *“Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”* e in particolare:

- l'art. 2, co. 1, in base al quale *“Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo”*;
- l'art. 2, co. 2, secondo cui *“Qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti, tali disposizioni si applicano: a) al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, per le prestazioni inerenti all'attivazione, variazione o cessazione del servizio di cui al Titolo II, ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati di cui al Titolo III, ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV, e alle modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V; b) al gestore della raccolta e trasporto e al gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade, ognuno per le attività di propria competenza, con riferimento al ritiro dei rifiuti su chiamata di cui al Titolo VI, agli interventi per disservizi e per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare di cui al Titolo VII, alle disposizioni relative alla continuità e regolarità del servizio di cui al Titolo VIII e al Titolo IX, e alla sicurezza del servizio di cui al Titolo X”*;

Vista la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 23/2022 dd 15.03.2022 che, al p.to 5) del dispositivo, individua il posizionamento delle gestioni relative ai territori comunali serviti dal Gestore Isontina Ambiente S.r.l. nello schema regolatorio I, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 1, dell'allegato A della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif;

Vista la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito 10 dicembre 2019, n. 51 la quale, tra l'altro, ha accertato che "Isontina Ambiente S.r.l. possiede i requisiti ex art. 16, co. 3°, L.R. n. 5 del 2016", stabilendo conseguentemente che "tale società possa proseguire nelle gestioni affidate per i Comuni indicati nell'Allegato n. 1 fino alle naturali scadenze fissate nei relativi atti di affidamento e contratti, così come indicate nello stesso Allegato n. 1, e allo stato secondo le condizioni di servizio dedotte in tali contratti";

Vista la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito 14 luglio 2020, n. 27 la quale, tra l'altro:

- individua il territorio dei Comuni dell'Assemblea locale "Orientale goriziana" quale ambito ottimale di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e sceglie, per tale ambito, la forma di affidamento *in house providing* del servizio medesimo in capo ad Isontina Ambiente S.r.l.;
- affida ad Isontina Ambiente S.r.l. la titolarità della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per la totalità dell'ambito di affidamento;

Vista la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito 14 luglio 2020, n. 28 rubricata "Approvazione del Contratto di servizio per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani tra l'AUSIR e Isontina Ambiente S.r.l. e del relativo Disciplinare tecnico", trasmessa al Gestore ed ai Comuni dallo stesso serviti rispettivamente con note AUSIR Prot. n. 1852/2020 e n. 1851/2020;

Visto il contratto di servizio sottoscritto in data 1 settembre 2020 da AUSIR e Isontina Ambiente S.r.l., avente ad oggetto lo svolgimento da parte del Gestore, sul territorio assegnato dall'EGA alla Società, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati dal 01.09.2020 al 01.01.2035;

Dato atto che, allo stato, il disciplinare tecnico - finalizzato a regolamentare le modalità tecniche, gli standard di esecuzione, le tipologie di servizio e i rapporti economici Gestore-Amministrazione comunale - non risulta ancora perfezionato per il bacino di gestione di Isontina Ambiente S.r.l.;

Vista la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito 26 maggio 2022, n. 41 rubricata "Validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. – Bacino di gestione Isontina Ambiente S.r.l.";

Vista la deliberazione n. 39 dd 29 giugno 2022, con la quale il Consiglio Comunale di Grado ha approvato i corrispettivi finali da applicare alle utenze del servizio di gestione rifiuti urbani per l'anno 2022;

Vista, altresì, la deliberazione n. 22 dd 21 aprile 2023, con la quale questa Assemblea, tra l'altro, ha stabilito:

- di prendere atto della nota Prot. n. 1367/2023 con la quale il Gestore Isontina Ambiente S.r.l. ha evidenziato il proprio disequilibrio economico-finanziario a fronte dei corrispettivi 2023 già validati da questa Assemblea con deliberazione n. 41/2022 nei bacini tariffari di Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Duino-Aurisina, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo e Villesse;
- per l'effetto, di presentare all'ARERA - ai sensi dell'art. 8, co. 5, della deliberazione n. 363/2021/R/rif – per ciascuno dei suddetti bacini tariffari gestiti da Isontina Ambiente S.r.l. una *motivata istanza di revisione infra-periodo delle predisposizioni tariffarie* di cui alla deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 41/2022, stabilendo:
 - di prendere atto della nota metodologica (*Allegato A_agg. 2023*);
 - di prendere atto della documentazione trasmessa dal Gestore Isontina Ambiente S.r.l., ovvero: l'aggiornamento dei 16 file dati numerici dei PEF relativi ai territori comunali *de quibus* di competenza del Gestore (c.d. "PEF grezzi" del Gestore, predisposti in conformità all'Allegato n. 1 alla determinazione n. 2/2021-DRIF – conservati agli atti); l'aggiornamento della Relazione di Accompagnamento ai PEF per la parte di competenza del Gestore (*Allegato B1_agg. 2023*) debitamente integrata secondo le richieste del Prof. Massarutto, incaricato della validazione; la dichiarazione di veridicità relativa ai dati aggiornati (secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 3 della determinazione ARERA n. 2/2021-DRIF – *Allegato D1_agg. 2023*); la tabella aggiornata di dettaglio dei costi previsionali COI proposti per il quadriennio 2022-2025 (v. tabella E2 – *Allegato E_agg. 2023*);
 - di prendere atto dell'aggiornamento delle informazioni relative ai costi riferiti al servizio sostenuti direttamente dai Comuni di cui trattasi, dagli stessi comunicati con le note elencate in premessa e riportati in appendice all'*Allegato B2_agg. 2023*;
 - di prendere atto che l'AUSIR ha provveduto ad implementare i dati aggiornati di cui al punto precedente nel tool di calcolo rilasciato dall'ARERA in Allegato n. 1 alla determinazione n. 2/2021-DRIF (versione aggiornata al 24 gennaio 2022), generando l'aggiornamento dei c.d. "PEF grezzi" dei Comuni in qualità di Gestori;
 - di prendere atto delle dichiarazioni di veridicità dei dati comunicati (secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 4 della determinazione ARERA n. 2/2021-DRIF – *Allegato D2_agg. 2023*) trasmesse dai Comuni in qualità di Gestori;
 - di prendere atto dell'aggiornamento della Relazione di Accompagnamento ai PEF per la parte di competenza dei Comuni in qualità di Gestori (*Allegato B2_agg. 2023*) predisposta dagli Uffici dell'AUSIR;
 - di prendere atto della relazione di validazione dei dati del Gestore predisposta dal Prof. Antonio Massarutto del Dipartimento di Economia e Statistica dell'Università degli Studi di Udine (*Allegato C_agg. 2023*);
 - di integrare la Relazione di accompagnamento ai PEF con i contenuti di cui ai paragrafi n. 1 (Premessa), n. 4 (Attività di validazione) e n. 5 (Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente) aggiornati, di competenza dell'Agenzia (*Allegato E_agg. 2023*);
 - di confermare che allo stato non risulta necessario – per le ragioni illustrate in premessa e con riferimento, nello specifico, anche al bacino tariffario di Grado - prevedere il superamento del limite di crescita annuale di cui all'art. 4, co. 2, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif;
 - di validare, per le ragioni indicate in premessa e nella Relazione di accompagnamento, i dati forniti dai Comuni e dal Gestore ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, co. 4, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e s.m.i.;

- di applicare i contenuti di cui all' *Allegato E_agg. 2023* ai dati validati al fine di ricomporre le revisioni dei piani economico-finanziari degli ambiti tariffari *de quibus* per il quadriennio 2022-2025 (*Allegato F_agg. 2023*);

Vista la nota Prot. n. 13587 dd 17.05.2023 con la quale il Comune di Grado:

- ha comunicato che “*per mero errore*” nel corso del procedimento istruttorio relativo alla revisione dei PEF di cui alla deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 22/23 non sono state correttamente comunicate dagli uffici comunali alcune voci di costo;
- ha chiesto di integrare la predisposizione tariffaria dell'anno 2023 includendo “*le poste mancanti ...[...]. relative ai CGG (Euro 131.932,00) e agli ACC (Euro 119.253,00)*”;

Dato atto che, in allegato alla suddetta nota, l'Ente locale ha altresì trasmesso:

- il file di aggiornamento delle informazioni relative ai costi riferiti al servizio sostenuti direttamente dal Comune in qualità di gestore (*Allegato 1*);
- la dichiarazione di veridicità dei suddetti dati (secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 4 della determinazione ARERA n. 2/2021-DRIF – *Allegato 2*);

Ritenuto necessario, alla luce di quanto soprariportato, procedere alla rettifica parziale della propria deliberazione 21 aprile 2023, n. 22 rubricata “Istanza di revisione straordinaria infra-periodo dei piani economico-finanziari 2023-2025 di 16 territori comunali serviti da ISONTINA AMBIENTE S.r.l., ai sensi dell'art. 8.5 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif e s.m.i.” stabilendo:

- di prendere atto della documentazione integrativa trasmessa dall'Ente locale *de quo* con la sopramenzionata nota Prot. n. 13587/23, ovvero:
 - il file di aggiornamento delle informazioni relative ai costi riferiti al servizio sostenuti direttamente dal Comune di Grado in qualità di gestore (*Allegato 1*);
 - la dichiarazione di veridicità dei suddetti dati (secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 4 della determinazione ARERA n. 2/2021-DRIF – *Allegato 2*);
- di validare gli ulteriori costi comunicati dal Comune di Grado in qualità di gestore;
- di applicare i contenuti di cui all' *Allegato E_agg. 2023* della deliberazione n. 22/2023 ai dati come sopra integrati al fine di ricomporre nuovamente la revisione del piano economico-finanziario dell'ambito tariffario *de quo* per il quadriennio 2022-2025 (*Allegato 3*);
- di integrare di conseguenza la motivata istanza di revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria di cui alla deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 41/2022 per il bacino tariffario di Grado, da presentare all'ARERA;

Ritenuto, altresì, di trasmettere al Comune di Grado e al Gestore la suddetta rettifica al fine di consentire – nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti – la quantificazione:

- delle eventuali detrazioni ex art. 1.4 della determinazione ARERA n. 2/2021-DRIF, che l'Ente locale è tenuto a comunicare all'AUSIR al fine di completare la documentazione a valle del PEF (*Allegato 4*);
- dei corrispettivi da applicare all'utenza finale (art. 6, Allegato A della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif);

Ritenuto, infine, di precisare che ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, co. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, i prezzi risultanti dal piano economico-finanziario di cui all' *Allegato 3* costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati fino all'approvazione definitiva da parte dell'ARERA;

Tutto ciò premesso;

Con voti:

Favorevoli: 18
Astenuti: 1 (Monfalcone)
Contrari: 0

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

DELIBERA

1. di prendere atto della nota Prot. n. 13587 dd 17.05.2023 con la quale il Comune di Grado:
 - ha comunicato che “*per mero errore*” nel corso del procedimento istruttorio relativo alla revisione dei PEF di cui alla deliberazione dell’Assemblea regionale d’Ambito n. 22/23 non sono state correttamente comunicate dagli uffici comunali alcune voci di costo;
 - ha chiesto di integrare la predisposizione tariffaria dell’anno 2023 includendo “*le poste mancanti ...[...]. relative ai CGG (Euro 131.932,00) e agli ACC (Euro 119.253,00)*”;
2. per l’effetto, di procedere alla rettifica parziale della deliberazione dell’Assemblea regionale d’Ambito 21 aprile 2023, n. 22 rubricata “Istanza di revisione straordinaria infra-periodo dei piani economico-finanziari 2023-2025 di 16 territori comunali serviti da ISONTINA AMBIENTE S.r.l., ai sensi dell’art. 8.5 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif e s.m.i.” stabilendo:
 - di prendere atto della documentazione integrativa trasmessa dall’Ente locale *de quo* con la sopramenzionata nota Prot. n. 13587/23, ovvero:
 - il file di aggiornamento delle informazioni relative ai costi riferiti al servizio sostenuti direttamente dal Comune di Grado in qualità di gestore (*Allegato 1*);
 - la dichiarazione di veridicità dei suddetti dati (secondo lo schema tipo di cui all’Allegato 4 della determinazione ARERA n. 2/2021-DRIF – *Allegato 2*);
 - di validare gli ulteriori costi comunicati dal Comune di Grado in qualità di gestore;
 - di applicare i contenuti di cui all’*Allegato E_agg. 2023* della deliberazione n. 22/2023 ai dati come sopra integrati al fine di ricomporre nuovamente la revisione del piano economico-finanziario dell’ambito tariffario *de quo* per il quadriennio 2022-2025 (*Allegato 3*);
 - di integrare di conseguenza la motivata istanza di revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria di cui alla deliberazione dell’Assemblea regionale d’Ambito n. 41/2022 per il bacino tariffario di Grado, da presentare all’ARERA;
3. di trasmettere ad ARERA, per le valutazioni di competenza, l’istanza come integrata con il presente provvedimento;
4. di trasmettere, altresì, al Comune di Grado e al Gestore la suddetta rettifica al fine di consentire – nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti – la quantificazione:
 - delle eventuali detrazioni ex art. 1.4 della determinazione ARERA n. 2/2021-DRIF, che l’Ente locale è tenuto a comunicare all’AUSIR al fine di completare la documentazione a valle del PEF (*Allegato 4*);
 - dei corrispettivi da applicare all’utenza finale (art. 6, Allegato A della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif);
5. di precisare che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, co. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, i prezzi risultanti dal piano economico-finanziario di cui all’*Allegato 3*

costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati fino all'approvazione definitiva da parte dell'ARERA.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to ing. Marcello Del Ben

IL VICE PRESIDENTE
f.to per. ind. Dino Giacomuzzi